

# COMUNE DI SAN CIPRIANO PO

## REGOLAMENTO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

### **Art. 1 – COSTITUZIONE DEL GRUPPO**

E' costituito presso la sede municipale di San Cipriano Po il gruppo comunale di volontari di protezione civile, cui possono aderire cittadini di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e abbiano abituale dimora nel Comune di San Cipriano Po, allo scopo di prestare la loro opera, senza fini di lucro o vantaggi personali, nell'ambito della protezione civile in attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza.

Previo assenso del Sindaco, d'intesa con il coordinatore tecnico, nominato dal gruppo di volontariato con le modalità di cui all'art. 3, possono essere ammessi anche altri soggetti, a condizione che gli stessi non appartengano a gruppi comunali di altri Comuni. Nel caso di persona che appartenga ad un gruppo comunale e ad una associazione è ammessa la partecipazione al gruppo comunale; in questo caso però il volontariato dovrà indicare in quale struttura presterà prevalentemente la propria opera in caso di emergenza.

### **Art. 2 – PARTECIPAZIONE DI ALTRI SOGGETTI**

L'ammissione al gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda ed all'accettazione della stessa da parte del Sindaco del Comune di San Cipriano Po.

L'Ente interessato individua le forme più opportune per incentivare l'adesione dei cittadini all'iniziativa.

I volontari ammessi sono muniti di tesserino di riconoscimento, rilasciato dall'amministrazione stessa, completo di fotografia, che ne certifichi le generalità, l'appartenenza al gruppo e la eventuale "specializzazione".

Il Comune, ha l'obbligo di assicurare i volontari appartenenti al gruppo comunale di protezione civile contro infortuni, malattie o altro, connessi allo svolgimento dell'attività di protezione civile, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 4 della L.266/91 e successivi decreti ministeriali di attuazione o altri provvedimenti legislativi in materia.

### **Art. 3 – COMPITI DEL SINDACO, DEL COORDINATORE E DEL REFERENTE OPERATIVO COMUNALE (ROC)**

Il Sindaco, ai sensi dell'art.15 della L. n.225/92, è l'autorità comunale di protezione civile e assume, al verificarsi dell'emergenza nel territorio comunale, la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza alla popolazione. Il Sindaco è il responsabile unico del gruppo comunale di protezione civile e può nominare fra i componenti dello stesso un Coordinatore, con compiti di indirizzo e di raccordo tra il Sindaco e il gruppo stesso, per le attività di protezione civile.

Secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. VI/46001 del 28.10.1999 all'interno del Comune deve essere individuato un Referente Operativo Comunale (ROC), che può essere il Sindaco stesso, un ufficio, o semplicemente un addetto, che costituisca un riferimento fisso e permanente, in costante reperibilità.

Il ruolo di ROC può altresì essere assunto dal Coordinatore del gruppo comunale di protezione

Al Referente Operativo Comunale spetta in periodi di normalità il compito di:

- coordinare l'attività di previsione e prevenzione dei rischi in ambito comunale;
- organizzare i rapporti con il volontariato locale (comunale e/o intercomunale);
- sovrintendere al Piano di Emergenza Comunale (stesura e aggiornamento);
- tenere contatti con le Istituzioni coinvolte in attività di protezione civile (VVF, CC, Polizia, GdF, Genio Civile, Prefettura, Provincia, Regione, etc.);
- coordinare l'attività esercitativa di verifica della pianificazione.

In fase di emergenza il compito di:

- coordinare tutto il sistema comunale di Protezione Civile (sorveglianza del territorio, coordinamento di eventuali evacuazioni, predisporre l'assistenza alla popolazione);
- assumere in caso di impossibilità da parte del Sindaco, l'incarico di gestire operativamente l'emergenza stessa.

Il ROC fa parte dell'Unità di Crisi Locale (U.C.L.) unitamente al Sindaco, al Coordinatore del Gruppo Comunale, ai Responsabili delle Forze di Polizia presenti sul territorio del Comune.

Utili elementi informativi a supporto dell'attività del Referente Operativo Comunale e del Tecnico incaricato della redazione del Piano di Emergenza potranno essere forniti dalle Organizzazioni di Volontariato presenti sul territorio, secondo quanto previsto dall'art. 8 del DPR 194/01.

Il Sindaco, con il supporto del Coordinatore del Gruppo comunale, predispone e attua, in prima approssimazione, le seguenti azioni:

- assicurare la partecipazione del gruppo alla attività di protezione civile (previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza);
- garantire turni di reperibilità propri, dell'Ente e dei partecipanti al gruppo comunale, indicando capacità e tempi di mobilitazione;
- curare al proprio interno l'informazione e l'addestramento del gruppo, formando eventualmente squadre specializzate in relazione ai principali rischi presenti sul territorio, nonché predisporre apposite esercitazioni sul territorio comunale, anche in collaborazione con altri comuni;
- gestire il costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti, repertori, utili ai fini di protezione civile, nonché mantenere aggiornato un semplice Piano Comunale di protezione civile se esistente;
- ogni altra attività ritenuta utile ai fini di protezione civile.

#### **Art. 4 – FORMAZIONE DEI VOLONTARI**

I volontari, per poter operare, devono frequentare un corso di base in materia di protezione civile organizzato con le modalità esposte nella D.G.R. 2 luglio 1999 – n.6/44003 pubblicata sul B.U.R.L. serie ordinaria n. 32 del 9-08-1999 e nell'art. 9 della L.R. 22 maggio 2004 – n. 16 pubblicata sul B.U.R.L. n. 22 1° suppl. ord. del 24.05.2004.

#### **Art. 5 – OPERATIVITA' DEL GRUPPO. PRINCIPI E DOVERI**

Il gruppo comunale di protezione civile in emergenza opera alle dipendenze degli organi preposti alla direzione ed al coordinamento degli interventi previsti dalle leggi vigenti.

Gli appartenenti al gruppo sono tenuti a partecipare alle attività menzionate nell'art. 3 con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione.

Essi non possono svolgere, nelle vesti di volontari di protezione civile, alcuna attività contrastante con le finalità indicate, né tanto meno sostituirsi in nessuna occasione agli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi nelle attività di protezione civile né svolgere attività e compiti propri di altri enti che concorrono alle operazioni di intervento (previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza) .

## **Art. 6 – DIRITTI DEI VOLONTARI**

Ai sensi degli artt. 9 e 10 del DPR 194/2001 e comunque nel rispetto della legislazione vigente in materia, ai volontari appartenenti al gruppo comunale di protezione civile, purchè il gruppo comunale sia regolarmente iscritto nell'apposito registro, regionale o nazionale, del volontariato di protezione civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri – saranno garantiti, nell'ambito delle attività di protezione civile tra cui quelle di soccorso, simulazione dell'emergenza e formazione teorico/pratica debitamente autorizzate dal Dipartimento della protezione civile o da chi abbia facoltà a norma di legge, i seguenti benefici:

1. Il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
2. Il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;
3. La copertura assicurativa, secondo le modalità previste dall'art.4 della legge 11 agosto 1991 n. 266 e successivi decreti ministeriali di attuazione o altri provvedimenti legislativi in materia;
4. Il rimborso delle spese sostenute nelle attività di protezione civile, tra cui quelle di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico/pratica, suddivise in:
  - ▶ spese di carburante per l'utilizzo degli automezzi, in conformità all'art. 10 del DPR n.194/2001 e successivi decreti ministeriali di attuazione o altri provvedimenti legislativi in materia;
  - ▶ eventuali danni o perdite subite dalle attrezzature e dai mezzi utilizzati non dipendenti da dolo o colpa grave;
  - ▶ altre imprevedibili necessità comunque connesse alle attività predette;
5. Ai datori di lavoro pubblici o privati dei volontari, che facciano richiesta, viene rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore.

## **Art. 7 – OSSERVANZA DEL REGOLAMENTO E SANZIONI**

Il Sindaco è garante del rispetto e dell'osservanza del presente regolamento.

L'accettazione e il rispetto del presente regolamento, da parte dei volontari del gruppo comunale di protezione civile condizionano l'appartenenza al gruppo; le infrazioni o l'inosservanza delle condizioni riportate nel presente regolamento possono comportare la sospensione temporanea, in via precauzionale, attuata dal Sindaco, sentito, se del caso, il parere non vincolante del Coordinatore del gruppo comunale e, ad insindacabile giudizio del Sindaco stesso, l'eventuale esclusione del volontario dal gruppo comunale di protezione civile.

## **Art. 8 – DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente regolamento si applica quanto stabilito dal D.P.R. 194 del 2001, dalla L.R. 16 del 2004 e dalle altre normative in materia, in quanto compatibili.

Il presente regolamento potrà essere modificato ed aggiornato a seguito della evoluzione della normativa e dell'assetto complessivo del sistema protezione civile.